



Scuola Secondaria Statale di I grado  
**Rocca - Bovio - Palumbo**

Sedi: Via Tasselgardo n. 1 - Tel./Fax 0883481020  
C.so Imbriani n. 233 - Tel./fax 0883583418 - Trani (BT)  
email: [bamm302003@istruzione.it](mailto:bamm302003@istruzione.it)

**Protocollo di Prevenzione e  
Contrasto  
al Bullismo  
e Cyberbullismo**

# Cos'è il bullismo?

Il bullismo è un atto aggressivo che viene compiuto intenzionalmente e in modo ripetuto da un singolo o da un gruppo nei confronti di una vittima che non riesce a difendersi.

Affinché si possa parlare di bullismo devono essere presenti tre caratteristiche:

- Intenzionalità
- Persistenza nel tempo
- Squilibrio di potere tra bullo e vittima: il bullo è più grande, più forte, più popolare e aggressivo; la vittima non sa come difendersi

E' cosa diversa dallo scherzo, dall'occasionale dispetto o dalla lite.

# Quanti tipi di bullismo ci sono?

**Fisico:** colpi, pugni, strattoni, calci, furto o danneggiamento di oggetti personali

**Verbale:** offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro

**Indiretto:** esclusione sociale, pettegolezzi, calunnie (mettere in giro cattive voci sulla vittima)

**Basato su pregiudizio e discriminazione:** legato a caratteristiche della vittima come sesso, etnia, religione, disabilità, aspetto fisico, orientamento sessuale

# Chi coinvolge il bullismo?

Il bullismo si sviluppa nel gruppo dei pari (coetanei, compagni di scuola, comitiva di amici...) e possiamo riconoscere diversi ruoli

- Il bullo: colui che compie l'aggressione
- I gregari del bullo: coloro che spalleggiano e sostengono il bullo (anche chi ride alle sue battute denigratorie nei confronti della vittima)
- La vittima: chi subisce atti di violenza e/o vittimizzazione
- Gli spettatori passivi: coloro che osservano ma non intervengono
- I difensori della vittima: coloro che prendono le difese della vittima e chiedono aiuto agli adulti

# Che cos'è il cyberbullismo?

Il cyberbullismo è un'**azione aggressiva intenzionale**, agita da un individuo o da un gruppo, utilizzando i **mezzi elettronici**, contro una persona che non può difendersi. Il cyberbullismo è simile al bullismo ma ha delle caratteristiche specifiche:

- Il bullo spera di rimanere anonimo nascondendosi dietro uno schermo (deresponsabilizzazione)
- L'azione violenta può avvenire senza limiti di spazio e tempo (siamo sempre connessi)
- Quanto caricato sulla rete può diffondersi in modo virale
- I contenuti offensivi permangono nel tempo

# Quali sono le forme di cyberbullismo?

**Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

**Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

**Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

**Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori

**Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

**Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.


**Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line.

**Sexting:** invio e/o ricezione via smartphone ed Internet di immagini, video o testi sessualmente espliciti.

Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

# Quanto ci coinvolgono fenomeni come il sexting?

Dalle indagini svolte da Pepita Onlus, risulta che due ragazzi/e su cinque hanno fatto sexting almeno una volta. Il primo messaggio risulta essere inviato tra gli 11 e i 14 anni.





# Cosa fa la nostra scuola?

Le misure attraverso le quali la scuola si impegna a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti:

- 1. PREVENZIONE UNIVERSALE:** azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie
- 2. PREVENZIONE SELETTIVA:** azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte a gruppi a rischio
- 3. PREVENZIONE INDICATA:** interventi individualizzati, indirizzati a studentesse e studenti che presentano specifiche problematiche

# Cosa succede in caso di bullismo o di cyberbullismo?

In caso di Bullismo o cyberbullismo, viene attuato un protocollo in 4 fasi:

1. prima segnalazione
2. valutazione approfondita
3. gestione del caso
4. monitoraggio e valutazione

# Cos'è la prima segnalazione?

Chiunque sia a conoscenza di un atto di bullismo o cyberbullismo deve **compilare la scheda di prima segnalazione**. La prima segnalazione non rappresenta una denuncia, ha lo scopo di prendere in carico una situazione che non necessariamente rappresenta un caso di bullismo o vittimizzazione, ma merita attenzione ed una valutazione più approfondita.

Il presunto caso di bullismo e vittimizzazione può essere segnalato da chiunque, la scheda può essere quindi compilata dalla vittima o da un testimone (compagno di classe, docente, genitore, personale ATA...)

La scheda è scaricabile dal sito della scuola nella sezione dedicata.

La scheda va consegnata in segreteria

# Che cos'è la valutazione approfondita?

Entro 48 ore dalla segnalazione, il team costituito dai referenti di istituto, dai vicari e da un membro del team digitale, effettua una **valutazione approfondita** allo scopo di:

- raccogliere informazioni sull'accaduto
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti
- raccogliere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli
- capire il livello di sofferenza della vittima
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo
- prendere una decisione per la gestione del caso.

# Come può essere gestito il caso?

A seconda della valutazione approfondita svolta dal team per l'emergenza, possono verificarsi tre diverse situazioni:

- rischio lieve, corrispondente ad un codice verde
- rischio medio, corrispondente ad un codice giallo
- rischio alto, corrispondente ad un codice rosso

# Cos'è un codice verde?

Il codice verde indica una situazione da monitorare e prevede che si attuino interventi di prevenzione sulla classe, senza escludere, se necessari, interventi individuali nei confronti degli alunni coinvolti. L'**approccio educativo con la classe** coinvolge tutti gli insegnanti del Consiglio di classe attraverso:

- la Sensibilizzazione del gruppo classe
- l'approccio curricolare - percorsi basati su stimoli culturali (narrativa, film, video, letture)
- la promozione della competenza emotiva ed empatica
- la costruzione di regole antibullismo
- la promozione delle strategie di coping positivo negli spettatori.

# Che cos'è un codice giallo?

Un codice giallo indica un livello già sistematico di bullismo e vittimizzazione e necessita di interventi individualizzati e strutturati a scuola con il coinvolgimento della famiglia. Se tali azioni non sono sufficienti, diventa necessario attivare la rete territoriale. Gli **interventi individualizzati** prevedono:

- Per il bullo
  - colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo
  - approcci disciplinari
  - interventi di tipo psico-educativo
- Per la vittima
  - colloqui di supporto
  - interventi di tipo psico-educativo

# Che cos'è un codice rosso?

Un codice rosso indica una compromissione tale per cui è indispensabile un intervento specialistico a carico della rete.

Si tratta di un'azione di supporto a lungo termine attraverso il ricorso a:

- Servizi socio sanitari territoriali
- Pronto Soccorso, ospedali
- Polizia Postale, Polizia, Carabinieri



# Come avviene la fase di monitoraggio?

Dopo la segnalazione del caso, la valutazione approfondita e la scelta dell'intervento/degli interventi, una volta messe in atto la/le diverse azioni, il passaggio successivo è il monitoraggio.

Lo scopo generale è quello di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento/degli interventi (es. sono terminati i comportamenti di bullismo messi in atto verso la vittima) e se tale miglioramento della situazione rimanga stabile nel tempo (es. non si ripresentino prese in giro dopo qualche settimana, quando l'attenzione sul caso potrà sembrare diminuita).

Il monitoraggio avviene a breve termine, entro una settimana; a lungo termine, dopo circa un mese.

# Bullismo e cyberbullismo sono un reato?

Il bullismo e il cyberbullismo, di per sé, non sono un reato, tanto che la legge 71/17 non introduce alcuna nuova forma criminosa. Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono altresì costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- il reato di percosse ( previsto e sanzionato dall'art. 581 c.p. nel caso di botte fra coetanei)
- il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'art. 582 c.p. se lasciano conseguenze più o meno gravi)
- il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'art. 595 c.p.)

- il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'art. 612 c.p.)
- il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p. nel caso di danni alle cose)
- il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'art. 660 c.p.)
- il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'art. 612 bis c.p.)
- il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'art. 600 ter - comma III - c.p.)
- il reato di detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'art. 600 quater c.p.)
- Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'art. 586 c.p.)

# La legge sul cyberbullismo spiegata ai ragazzi da Elena Ferrara, la prima firmataria



The infographic features a grey background with a black top and bottom border. At the top left is the Italian coat of arms. To its right, the text 'LEGGE 71/2017' is written in large, bold, black letters. Further right is a green circular badge with the text 'GIUGNO 2017' in white. Below the coat of arms is a photograph of Elena Ferrara, a woman with dark hair, speaking at a red podium. Underneath the photo, her name 'ELENA FERRARA' and the title 'PRIMA FIRMATARIA DELLA LEGGE' are printed in white. To the right of the photo, the text 'Il 3 giugno il testo viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale.' is displayed. Below this, another line of text reads 'La legge entra ufficialmente in vigore il 18 giugno 2017.', with the date '18 giugno 2017' highlighted in yellow. A small red circular logo is located in the bottom right corner.

 **LEGGE 71/2017** 

  
**ELENA FERRARA**  
PRIMA FIRMATARIA DELLA LEGGE

Il 3 giugno il testo viene  
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La legge entra ufficialmente  
in vigore il **18 giugno 2017**.

## Quali sanzioni applica la scuola?

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari. Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98). Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma 2). Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;
- Ammonizione scritta con notifica alla famiglia;
- Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- Sospensione.